



Class. 2.4.2

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prof. N. **0241421/25**
Data **14/11/2025**

Ordinanza n. 12/2025

**OGGETTO: Focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità
Istituzione Zona di Sorveglianza
Focolaio: 2025/0040 – Data conferma 13/11/2025
Stabilimento: codice aziendale 108VA600, sito nel comune di OLGiate OLONA
(VA).**

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la D.G.R. n. XI/3333/2020, "Piano regionale di controllo e Sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla Sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064
e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it
PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VISTO il Decreto Legislativo n. 27/2021 del 2 febbraio 2021, finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto legislativo n. 136/2022 del 5 agosto 2022, Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023, "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";

VISTA la Deliberazione n. 918 del 14/11/2024, «Preso d'atto della DGR n. XII/3233 del 21/10/2024 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano"»;

VISTA l'ordinanza dell'ATS Insubria, prot. ATS Milano n. 0240206/25 del 13/11/2025, di istituzione delle Zone di Protezione e di Sorveglianza, in seguito al focolaio in oggetto;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Direttore della SC Animali, Ambiente One Health, del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'ATS Insubria, prot. ATS Milano n. 0240298/25 del 13/11/2025, con la quale vengono comunicati gli elenchi dei comuni e degli allevamenti ricadenti nelle zone di Protezione e di Sorveglianza del focolaio in oggetto, compresi i comuni ricadenti nel territorio dell'ATS Milano;

TENUTO CONTO che nel raggio di 10 km dalla sede del focolaio sono compresi i seguenti comuni dell'ATS Milano: ARCONATE, BUSCATE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO, MAGNAGO, PARABIAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE, VANZAGHELLO;

CONSIDERATA la necessità di definire in tale zona, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687, misure volte ad impedire il diffondersi della malattia, compresa l'istituzione di una Zona di Sorveglianza nei comuni del territorio dell'ATS Milano, ricadenti nel raggio di 10 Km dalla sede del focolaio n. 2025/0040;

ORDINA

- **L'istituzione della Zona di Sorveglianza da Influenza Aviarica**, così come delimitata dalla mappa riportata nell'allegato n. 1, che interessa i Comuni di: ARCONATE, BUSCATE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO, MAGNAGO, PARABIAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE, VANZAGHELLO e che coinvolge n. 11 allevamenti indicati nell'allegato n. 2, ricadenti nei Comuni di: BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, LEGNANO, MAGNAGO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, VILLA CORTESE;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064
e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it
PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- L'adozione nella Zona di SORVEGLIANZA delle seguenti misure, previste dagli articoli 22, 40, 41 e 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:
 - verifica, da parte del Distretto Veterinario competente, dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali ricadenti in Zona di Sorveglianza ed esecuzione di visite e indagini di laboratorio nelle aziende suddette, a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - divieto di movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la Zona di Sorveglianza o al suo interno, fatti salvi i casi in cui le Regioni ne autorizzino il trasporto, in conformità al Decreto Legislativo n. 136/2022 ed alle seguenti condizioni:
 - senza soste o operazioni di scarico nella Zona di restrizione;
 - privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - divieto di movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova in uscita dalla Zona di Sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto Legislativo n. 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la Zona di Sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - rispetto delle misure di biosicurezza da parte di chiunque entri o esca dall'azienda;
 - pulizia e disinfezione dopo ogni trasporto di tutti i veicoli e le attrezzature utilizzati per movimentare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
 - divieto di ingresso o uscita, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - obbligo di segnalazione immediata di eventuali aumenti della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende al Dipartimento Veterinario dell'ATS Città Metropolitana di Milano, che svolge gli opportuni accertamenti;
 - divieto di rimozione o spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende avicole ubicate nella Zona di Sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Dipartimento Veterinario dell'ATS Città Metropolitana di Milano in conformità alle indicazioni regionali;
 - divieto di rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064
e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it
PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- divieto di svolgimento di fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda sede del focolaio, a condizione che siano stati effettuati i controlli previsti.

I Veterinari Ufficiali sono incaricati della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e **notificata ai proprietari/detentori delle Aziende avicole presenti nel territorio della Zona di Sorveglianza a cura del Distretto Veterinario Ovest Milanese.**

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Il Direttore
Struttura Complessa Sanità Animale
Antonino Lipari

Allegati n. 2